

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 45952 Anno 2019**

**Presidente: TARDIO ANGELA**

**Relatore: BIANCHI MICHELE**

**Data Udiienza: 10/09/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
OROFINO GAETANO nato il 02/10/1971

avverso l'ordinanza del 06/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;  
lette le conclusioni del PG dott. Ciro Angelillis che ha chiesto la dichiarazione di  
inammissibilità del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 12.2.2019 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta dal pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Orofino Gaetano con sentenze pronunciate, in data 29.6.2001 e 11.6.2002, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania.

L'ordinanza ha osservato che i benefici dovevano essere revocati avendo Orofino commesso, nel quinquennio (in data 11.4.2005 ) dal passaggio in giudicato delle due sentenze ( irrevocabili, rispettivamente, in data 11.10.2001 e 21.10.02, delitti per i quali era stato condannato, con sentenza pronunciata in data 19.4.2011 dalla Corte di appello di Catania, alla pena di anni sei e mesi due di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Orofino Gaetano, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con unico motivo si denuncia violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto le sentenze che avevano concesso il beneficio erano sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Viene denunciato anche difetto di motivazione in ordine alla obbligatorietà della revoca del beneficio.

Infine, viene denunciata per violazione di legge la dichiarazione di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. formulata dalla difesa all'udienza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile.

1. In ordine alla decisione di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, il ricorso sostiene la insussistenza dei requisiti di legge, di cui all'art. 168 cod. pen., sul rilievo del " ... *mancato accertamento di responsabilità dell'Orofino; trattasi, repetita iuvant, di sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.* ".

Sul punto, precisato che le sentenze di applicazione della pena avevano concesso il beneficio, mentre la condanna sopravvenuta, e determinante la revoca dei benefici, era stata pronunciata con rito ordinario, si deve osservare che il ricorrente richiama orientamento giurisprudenziale che si era affermato – venendo poi superato – con riferimento all'ipotesi, inversa, della pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sopravvenuta rispetto alla concessione del beneficio, statuizione che si era ritenuta non idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale, già concessa, in ragione della assenza di un giudizio di penale responsabilità (Sez. 1, 16.2.2018, n.32276).

Con riferimento, invece, al caso del beneficio concesso con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è pacifico l'orientamento secondo il quale " *Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen.* " ( Sez. 1, 11/03/2008, Di Gaspare, Rv. 240509; Sez. 1, 6/12/2013, Patrucchi, Rv. 263186).

In parte qua, dunque, il motivo è manifestamente infondato.

2. Il ricorso denuncia poi difetto di motivazione in ordine alla obbligatorietà della revoca del beneficio, ma si tratta di questione di diritto, rispetto alla quale non si pone questione di adeguatezza della motivazione, bensì unicamente di legittimità della decisione.

E sul punto non v'è dubbio che il primo giudice ha esattamente interpretato e applicato la norma di cui all'art. 168 cod. pen., disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena in ragione della sopravvenienza di condanna a pena detentiva per delitto commesso nel termine di anni cinque dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio medesimo, fattispecie che integra quella di cui all'art. 168, comma primo n. 1, cod. pen.

3. Il ricorso impugna e censura anche la declaratoria di inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa di riconoscimento della continuazione *in executivis*.

Dall'esame del fascicolo processuale emerge che la difesa, in data 25.1.2019, aveva depositato memoria con la quale veniva chiesto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle due sentenze che avevano concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'istanza era stata proposta al di fuori del contraddittorio, in quanto all'udienza del 23.1.2019 la Corte, sentite le parti, si era riservata la decisione

CSB  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sulla richiesta del pubblico ministero, senza che la difesa avesse proposto la istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Esattamente, quindi, ne è stata dichiarata, con decreto in calce alla richiesta, la inammissibilità, pronuncia che, evidentemente, non ne preclude la riproposizione in via autonoma.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2019.